

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI PASTI CALDI

Approvato con deliberazione CC n. 70 del 8 novembre 2000, come modificato con del.
CC n. 25 del 17 aprile 2002

art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento norma le modalità di accesso e di fruizione del servizio comunale di pasti caldi, a favore dei cittadini di Settimo Milanese.

Il servizio pasti caldi, consiste nella fornitura a domicilio di un pasto pronto per essere consumato, secondo le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Nel caso in cui, a causa di un eccesso di domanda, si dovesse procedere alla stipula di convenzioni, con soggetti terzi, per l'erogazione di quote aggiuntive del servizio, rimangono valide le disposizioni fissate nel presente regolamento.

art. 2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio pasti caldi sono i cittadini residenti nel Comune di Settimo Milanese di età superiore ai 60 anni, e i cittadini affetti da patologie invalidanti opportunamente documentate da idonea certificazione medica.

art. 3

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Possono presentare istanza di accesso al servizio pasti caldi i cittadini di cui all'art. 2 previa presentazione di:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione economica (ISEE) del nucleo familiare del richiedente la prestazione;
- autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare (ai fini di quanto stabilito dal successivo art. 4).

Il servizio provvederà d'ufficio all'acquisizione di stato di famiglia e certificato di residenza del richiedente. Il competente servizio di Assistenza Sociale Comunale può, d'ufficio e a seguito di motivata relazione, proporre l'inserimento al servizio con riferimento a casi particolari di persone sole e non in grado di provvedere autonomamente ai bisogni quotidiani oppure affette da documentate patologie invalidanti.

art. 4

PRIORITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa e alle risorse a disposizione, stabilito per ogni anno nel Piano Esecutivo di Gestione.

Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di posti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- **Situazione economica** (ISEE) del richiedente.
- Situazione e **composizione del nucleo familiare** con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti sul territorio.
- **Età** del richiedente.
- Grado di necessità in ordine alla **gravità della patologia** della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, etc..

Nella formazione della graduatoria verranno valutate le suddette priorità mediante l'attribuzione di punteggi così come stabiliti nel successivo art. 5.

art. 5

PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie di cui al precedente articolo sono formulate in base alla somma dei seguenti punteggi:

1) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente il servizio (fino a punti 6):

- ISEE inferiore a L. 9.000.000	punti 6
- ISEE compreso fra L. 9.000.001 e L. 10.500.000	punti 5
- ISEE compreso fra L. 10.500.001 e L. 12.500.000	punti 4
- ISEE compreso fra L. 12.500.001 e L. 15.000.000	punti 3
- reddito compreso fra L. 15.000.001 e L. 17.500.000	punti 2
- reddito compreso fra L. 17.500.001 e L. 20.000.000	punti 1
- reddito oltre L. 20.000.001	punti 0

2) Composizione del nucleo familiare (fino a punti 6)

- richiedente con soddisfacente assistenza familiare	punti 0
--	---------

- richiedente con sufficiente assistenza familiare	
--	--

(almeno una persona dimorante sul territorio

con possibilità di farsi carico del richiedente)	punti 2
--	---------

- richiedente con scarsa assistenza familiare	
---	--

(presenza di persone di riferimento per il richiedente,

ma impossibilitate a farsi carico quotidianamente degli interventi) punti 4

- richiedente senza alcuna assistenza familiare punti 6

4) Età

- fino ad anni 65 punti 0

- da anni 65 ad anni 70 punti 2

- da anni 71 ad anni 75 punti 3

- da anni 76 ad anni 80 punti 4

- da anni 81 ad anni 85 punti 5

- oltre 85 anni punti 6

3) Gravità della patologia

- assenza di particolari patologie punti 0

- patologie che non pregiudicano le capacità di
provvedere alla cura della persona . punti 2

- patologie gravi che non pregiudicano l'autosufficienza punti 4

- patologie gravissime che pregiudicano l'autosufficienza punti 6

In mancanza della documentazione necessaria per l'assegnazione dei punteggi sovrariportati si darà luogo all'attribuzione di punti 0

ART. 6

DIRITTO DI ACCESSO AL SERVIZIO

Hanno diritto di accedere alle prestazioni di cui al presente regolamento nei giorni feriali, i richiedenti che avranno totalizzato un punteggio superiore ai 12 punti, secondo le categorie di cui al precedente articolo, purchè non eccedano il numero di pasti erogabili.

Coloro che totalizzeranno un punteggio inferiore a tale soglia potranno accedere al servizio pasti caldi solo in caso di eccedenza di posti rispetto alla capienza massima del servizio di cui all'art. 4 e comunque rimangono soggetti ad eventuale sospensione del servizio in occasione dell'annuale revisione della graduatoria come stabilito dal successivo art. 7.

Hanno diritto di accedere al servizio pasti caldi anche nei giorni festivi, coloro i quali risulteranno nelle prime posizioni utili della graduatoria, secondo i punteggi di cui al precedente articolo fino ad esaurimento del numero massimo di pasti erogabili nei giorni festivi.

ART. 7

GRADUATORIE

La graduatoria per la fruizione del servizio verrà predisposta, secondo i punteggi stabiliti al precedente art. 5, da una commissione tecnica composta da:

- coordinatore del dipartimento
- assistente sociale
- tecnico amministrativo,

Le graduatorie saranno aggiornate annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle domande regolarmente presentate ed in base ai posti resisi disponibili.

Le graduatorie saranno suddivise in due elenchi così caratterizzati:

- nel primo elenco saranno posti in ordine di punteggio, definito ai sensi del precedente art. 5 gli aventi diritto al servizio ai sensi di quanto stabilito all'art. 6; tale elenco sarà soggetto a revisione annuale per la valutazione del permanere delle condizioni e dei requisiti che conferiscono diritto all'assegnazione del punteggio.
- nel secondo elenco saranno posti in ordine di punteggio, i non aventi diritto al servizio ai sensi del precedente art. 6; nella misura dei posti disponibili potranno comunque accedere alla fruizione dei pasti caldi rimanendo comunque soggetti alla annuale revisione della graduatoria ed alla conseguente possibilità di una sospensione del servizio, nel caso in cui fossero sopravanzati da altri "aventi diritto".

art. 8

TARIFFA DI FRUIZIONE

La tariffa di fruizione del servizio pasti caldi è calcolata in base al costo sostenuto dall'Ente per l'erogazione del servizio stesso, comprensiva di confezionamento e trasporto del pasto.

Tale tariffa potrà essere aggiornata con cadenza biennale in base ai costi effettivamente sostenuti dal Comune di Settimo Milanese per l'erogazione del servizio.

art. 9

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Le tariffe relative al servizio sono determinate con provvedimento della GC, sentita la Commissione Servizi Sociali, nell'ambito dei seguenti criteri:

- misurazione della situazione economica del nucleo familiare mediante l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi del D. Lgs. 109/98.
- applicazione di un sistema di tariffe progressivo basato sulla definizione di tre o più scaglioni di ISEE.

art. 10

EROGAZIONE SERVIZIO DI URGENZA

In particolari e documentati casi di necessità ed urgenza, connessi con situazioni eccezionali e di durata limitata nel tempo (ad esempio in seguito a dimissioni dall'ospedale) previo parere dell'Assistente Sociale, si potrà pervenire all'erogazione del servizio pasti caldi al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 5.

In tal caso il servizio potrà essere erogato per un periodo di massimo trenta giorni; se le condizioni di necessità che hanno dato luogo all'erogazione del servizio permangono al termine del suddetto periodo, si potrà pervenire ad un prolungamento dell'erogazione previo parere della Commissione Tecnica di cui al precedente art. 7, che provvederà a definire un idoneo termine temporale, connesso con la gravità della situazione.

art. 11

SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Le eventuali sospensioni temporanee e l'interruzione definitiva del servizio, per qualsiasi motivazione siano richieste, devono essere comunicate tempestivamente al competente ufficio comunale. In ogni caso la sospensione dell'addebito della tariffa di fruizione avverrà dal giorno successivo alla comunicazione di interruzione o sospensione; per le sospensioni inferiori o uguali ai 60 giorni viene in ogni caso garantito il mantenimento del posto.

Per le richieste di sospensione superiori ai 60 giorni non viene garantito il mantenimento del posto: la situazione dovrà essere valutata dalla Commissione Tecnica previa acquisizione della documentazione relativa alla motivazione per la quale la sospensione viene richiesta.

Restano escluse dalle disposizioni di cui al presente articolo, le sospensioni dovute a gravi ragioni di salute o ricoveri temporanei, per le quali viene assicurato il mantenimento del posto per 90 giorni senza alcun addebito di tariffa, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione di cui al comma 1.

art.12

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento, se dovuto, delle quote a carico degli utenti saranno comunicate dai competenti Uffici Comunali all'atto della concessione del servizio. Il pagamento avverrà tramite l'emissione l'invio di un bollettino con periodicità trimestrale.

art. 13

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In sede di prima applicazione, si provvederà all'acquisizione della documentazione prescritta da parte di tutti gli attuali fruitori del servizio e dei richiedenti in lista d'attesa, pervenendo alla formulazione della graduatoria di cui all'art. 7 entro sei mesi dalla data di esecutività del presente regolamento.

06.11.2000